

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

545/2020/R/GAS

**CRITERI PER LE DISMISSIONI DI MISURATORI TRADIZIONALI
SOSTITUITI CON *SMART METER* E DETERMINAZIONE
DELL'IMPORTO A RECUPERO DEI MANCATI AMMORTAMENTI
SUI MISURATORI DI CLASSE G4/G6**

Mercato di incidenza: gas

15 dicembre 2020

Premessa

Con deliberazione 570/2019/R/GAS l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) ha approvato la regolazione tariffaria per i servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG).

Con riferimento al riconoscimento dei costi residui dei misuratori tradizionali di classe fino a G6, sostituiti con misuratori elettronici ai sensi delle Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas di cui alla deliberazione 631/2013/R/GAS, la medesima deliberazione 570/2019/R/GAS (punto 11) ha previsto il riconoscimento alle imprese di un importo a recupero dei mancati ammortamenti (IRMA), rimandando ad apposita determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture gli aspetti applicativi collegati al riconoscimento dei costi residui dei misuratori di classe fino a G6 sostituiti con misuratori elettronici, valutando, in particolare, le modalità opportune per gestire il raccordo tra dismissioni regolatorie e dismissioni contabili.

Nel corso delle attività istruttorie svolte dalla Direzione Infrastrutture è stata segnalata l’opportunità di omogeneizzare i criteri di dismissione dei misuratori di classe fino a G6, oggetto della determinazione di cui al punto 11 della deliberazione 570/2019/R/GAS con quelli riportati nella RTDG con riferimento ai gruppi di misura di classe maggiore di G6.

La presente consultazione appare necessaria al fine di valutare eventuali necessità di adeguamento di aspetti di dettaglio della regolazione attuale, in coerenza con le soluzioni individuate nella richiamata determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture.

Il presente documento propone per la consultazione gli orientamenti dell’Autorità in relazione ai criteri di dismissione a fini regolatori di misuratori tradizionali di classe fino a G6, sostituiti in attuazione delle suddette Direttive e possibili modifiche alla RTDG al fine di omogeneizzare i criteri di dismissione tra i misuratori di classe fino a G6, con quelli previsti per i misuratori di classe maggiore di G6. Nell’Appendice al presente documento è proposto per la consultazione anche uno schema di provvedimento in relazione agli aspetti applicativi relativi alla determinazione dell’IRMA e relativo riconoscimento alle imprese.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l’apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell’Autorità entro il **15 gennaio 2021**.*

Le osservazioni possono essere trasmesse unicamente attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell’Autorità www.arera.it o, in alternativa, all’indirizzo pec istituzionale protocollo@pec.arera.it.

Si fa riferimento all’Informativa sul trattamento dei dati personali, in merito alla pubblicazione e alle modalità della pubblicazione delle osservazioni. Con riferimento alla pubblicazione delle osservazioni, di cui al punto 1, lett.b) della stessa Informativa, si specifica ulteriormente che i partecipanti alla consultazione che intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, diversi dai dati personali, dovranno motivare tale richiesta contestualmente all’invio del proprio contributo alla presente consultazione, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto



informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione qualora la richiesta di riservatezza sia accolta dagli Uffici dell'Autorità.

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling
PEC: protocollo@pec.arera.it
sito internet: www.arera.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Base giuridica e finalità del trattamento

a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA, (Titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1 lett. e) del GDPR.

b. Pubblicazione delle osservazioni

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

c. Modalità della pubblicazione

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione,

nonché gli addetti autorizzati al trattamento. Il dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

3. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

4. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

5. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Via dei Crociferi, 19, 00187, Roma, e-mail: rpd@arera.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

INDICE

1	Breve richiamo della regolazione vigente.....	7
2	L'attività istruttoria svolta dalla Direzione Infrastrutture.....	8
	<i>Determinazione IRMA.....</i>	<i>8</i>
	<i>Raccordo tra dismissioni contabili e dismissioni regolatorie.....</i>	<i>9</i>
3	Ipotesi di revisione dei criteri di dichiarazione delle dismissioni dei misuratori tradizionali per la sostituzione con <i>smart meter</i> di classe fino a G6.....	9
4	Ipotesi di revisione dei criteri di dichiarazione delle dismissioni dei misuratori tradizionali per la sostituzione con <i>smart meter</i> di classe maggiore di G6.....	10
5	Schema di determina per l'individuazione delle soluzioni operative relative alla determinazione dell'IRMA.....	10
	APPENDICE 1 - Determinazione dell'importo a recupero dei mancati ammortamenti di misuratori tradizionali di classe G4/G6.....	11

1 Breve richiamo della regolazione vigente

1.1 Con la deliberazione 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS, l’Autorità ha approvato la regolazione tariffaria per i servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo 2020-2025 (di seguito: RTDG).

1.2 Con riferimento al servizio di misura ed in particolare in relazione al riconoscimento dei costi residui di misuratori tradizionali di classe inferiore o uguale a G6 sostituiti con *smart meter* l’Autorità ha ritenuto opportuno dare seguito alle ipotesi prospettate nel documento per la consultazione 410/2019/R/GAS:

- di introdurre un importo a recupero dei mancati ammortamenti (IRMA) da riconoscere alle imprese distributrici, pari alla differenza tra il valore residuo non ammortizzato, calcolato applicando le vite utili regolatorie pro-tempore vigenti e il valore residuo calcolato applicando una vita utile di 15 anni;
- di prevedere che l’IRMA costituisca un credito tariffario verso il sistema e come tale possa essere trasferito a titolo oneroso al gestore entrante, nel caso di subentro in occasione delle gare d’ambito
- di prevedere che l’IRMA sia ridotto nel tempo secondo un piano di ammortamento di durata non inferiore a cinque anni, con contestuale riconoscimento tariffario gestito mediante il meccanismo di perequazione dei costi relativi al servizio di misura;
- di rivedere la decorrenza di applicazione della condizione già prevista dall’articolo 57, comma 2, lettera a), punto ii), della RTDG 2014-2019, secondo cui non viene riconosciuto il valore residuo non ammortizzato per i gruppi di misura oggetto di sostituzione che siano stati installati successivamente al termine di cui al comma 10.4 delle Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, ovvero successivamente al 29 febbraio 2012, in quanto fino al 2014 non erano disponibili misuratori *smart* idonei all’installazione.

1.3 In proposito, l’articolo 57 della RTDG stabilisce:

- i criteri per le dismissioni di gruppi di misura di classe maggiore di G6, prevedendo che dette dismissioni siano convenzionalmente portate in diminuzione della stratificazione dei valori netti storici a partire dai valori delle immobilizzazioni nette relative ai cespiti di più antica installazione (comma 57.1);
- il riconoscimento del valore residuo dei gruppi di misura tradizionali di classe minore o uguale a G6 dismessi e sostituiti con misuratori elettronici ai sensi delle Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas (comma 57.2);
- con riferimento ai medesimi gruppi di misura tradizionali di classe minore o uguale a G6, il riconoscimento un importo a recupero dei mancati ammortamenti (IRMA) da riconoscere alle imprese distributrici in cinque anni, pari alla differenza tra il valore residuo non ammortizzato, calcolato

applicando le vite utili regolatorie pro-tempore vigenti e il valore residuo calcolato applicando una vita utile di 15 anni, secondo modalità definite con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture (comma 57.3);

- che per le dismissioni operate nel corso del precedente periodo di regolazione, le modalità per la comunicazione dei dati necessari per determinare gli IRMA da riconoscere a ciascuna impresa distributrice siano definite con la medesima determina di cui al punto precedente (comma 57.4).

- 1.4** In relazione al riconoscimento dei costi residui di misuratori tradizionali di classe inferiore o uguale a G6 sostituiti in attuazione delle Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, il punto 11 della deliberazione 570/2019/R/GAS, conferisce mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture di adottare una determina per la definizione di soluzioni operative per gestire il raccordo tra dismissioni regolatorie e dismissioni contabili.

2 L'attività istruttoria svolta dalla Direzione Infrastrutture

- 2.1** Nell'ambito delle attività istruttorie per l'adozione della determinazione di cui al punto 11 della deliberazione 570/2019/R/GAS, la Direzione Infrastrutture ha attivato un tavolo tecnico con le associazioni di rappresentanza delle imprese di distribuzione del gas, tenutosi con modalità telematiche in data 20 luglio 2020, nel corso del quale sono state illustrate soluzioni operative in relazione alla determinazione dell'IRMA e al raccordo tra dismissioni contabili e dismissioni regolatorie.

Determinazione IRMA

- 2.2** Con riferimento alle modalità di determinazione dell'IRMA, nel corso del citato tavolo tecnico, gli Uffici hanno proposto:
- per i misuratori tradizionali che al 31 dicembre 2019 risultino già sostituiti in attuazione delle Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas:
 - di determinare l'IRMA sulla base di una nuova acquisizione dei dati relativi alle dismissioni di misuratori tradizionali entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2014 e sostituiti entro la medesima scadenza del 31 dicembre 2019 in attuazione delle Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas;
 - di riconoscere l'IRMA in cinque quote annuali a partire dalle tariffe definitive per l'anno 2020;
 - per i misuratori tradizionali ancora in esercizio al 31 dicembre 2019, due soluzioni applicative di dettaglio consistenti nel calcolare il valore dell'IRMA:
 - (soluzione 1) puntualmente sui misuratori tradizionali sulla base delle dismissioni in attuazione delle Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas dichiarate nelle raccolte dati annuali,

riconoscendo tali importi nei cinque anni tariffari successivi alla medesima raccolta dati;

- (soluzione 2) in occasione della determinazione delle tariffe definitive per l'anno 2020 con riferimento a tutto il parco di misuratori tradizionali ancora in esercizio al 31 dicembre 2019, e riconoscere tali importi in cinque anni (anni tariffari 2020–2024);

- 2.3** Le osservazioni trasmesse dalle suddette associazioni non hanno evidenziato criticità nelle soluzioni individuate e hanno manifestato propensione per l'adozione della soluzione 2, di cui sono stati valutati positivamente i riflessi in tema di certezza dei risultati tariffari e compatibilità con l'eventuale svolgimento di gare d'ambito per l'assegnazione delle concessioni.

Raccordo tra dismissioni contabili e dismissioni regolatorie

- 2.4** Con riferimento al raccordo tra dismissioni regolatorie e dismissioni contabili, nel corso del tavolo tecnico del 20 luglio 2020, gli Uffici hanno ipotizzato che con riferimento ai misuratori di classe fino a G6, le dismissioni siano dichiarate con il criterio della dismissione “ordinaria”, ossia in coerenza con i criteri di dismissione a fini contabili.
- 2.5** In merito, è stato segnalato che tale criterio di imputazione delle dismissioni può comportare disparità di trattamento tra le imprese, legate alle differenti modalità di rilevazione contabile, risultando maggiormente favorevoli per le imprese che adottino logiche contabili di dismissione basate sul criterio *First In First Out (FIFO)*, rispetto a quelle che prevedono puntuale rilevazione della dismissione in corrispondenza dell'anno di entrata in esercizio.
- 2.6** In relazione ai criteri di dismissione riportati sopra, è stata segnalata l'esigenza di rendere coerenti i criteri di dismissione dei misuratori di classe fino a G6 con quelli previsti dal comma 57.1 della RTDG per i misuratori di classe maggiore di G6 che prevedono che le dismissioni di tali gruppi di misura di classe maggiore di G6 effettuate in applicazione delle disposizioni delle Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas siano convenzionalmente portate in diminuzione della stratificazione dei valori netti storici a partire dai valori delle immobilizzazioni nette relative ai cespiti di più antica installazione.

3 Ipotesi di revisione dei criteri di dichiarazione delle dismissioni dei misuratori tradizionali per la sostituzione con *smart meter* di classe fino a G6

- 3.1** Dagli approfondimenti svolti sulla base di quanto emerso dal tavolo tecnico del 20 luglio 2020 e dei contributi resi disponibili dalle associazioni di categoria delle imprese distributrici a valle di tale incontro, è emersa una possibile disparità di trattamento tra imprese in relazione alle modalità di dichiarazione delle dismissioni.
- 3.2** Ci sono infatti imprese che rilevano nella propria contabilità le dismissioni secondo la logica della dismissione ordinaria, cioè il cespite dismesso viene

individuato in modo puntuale, mentre altre imprese adottano logiche di tipo *Fist In First Out* (FIFO).

- 3.3** Al fine di garantire parità di trattamento tra le imprese distributrici appare pertanto opportuno, ai fini del raccordo tra dismissioni regolatorie e dismissioni contabili, valutare una modifica della RTDG e prevedere che le dismissioni relative ai misuratori di classe fino a G6 siano convenzionalmente portate in diminuzione della stratificazione dei valori lordi storici a partire dai valori delle immobilizzazioni lorde relative ai cespiti di più antica installazione (c.d. FIFO regolatorio).

4 Ipotesi di revisione dei criteri di dichiarazione delle dismissioni dei misuratori tradizionali per la sostituzione con *smart meter* di classe maggiore di G6

- 4.1** In relazione a quanto segnalato da associazioni di imprese distributrici in relazione all'esigenza di rendere coerenti i criteri di dichiarazione delle dismissioni dei misuratori tradizionali sostituiti con *smart meter*, indipendentemente dal calibro, si ritiene opportuno valutare l'ipotesi di allineare i criteri per le dichiarazioni delle dismissioni dei misuratori tradizionali di classe maggiore di G6 con quelli prospettati per i misuratori di classe inferiore, come descritti nel precedente paragrafo 3.3.

- | |
|---|
| <p>S1 Si condivide il criterio per la dismissione di misuratori tradizionali di classe G4/G6 sostituiti in attuazione delle Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas?</p> <p>S2 Si condivide la proposta di modificare i criteri di dismissione dei misuratori tradizionali di classe maggiore di G6 prevedendo che tali dismissioni siano convenzionalmente portate in diminuzione della stratificazione dei valori storici lordi secondo il criterio del FIFO regolatorio?</p> |
|---|

5 Schema di determina per l'individuazione delle soluzioni operative relative alla determinazione dell'IRMA

- 5.1** Nell'Appendice 1 è riportato lo schema di determina del Direttore Infrastrutture in relazione agli aspetti applicativi relativi alla soluzione operativa individuata dagli uffici ai fini della determinazione dell'IRMA e relativo riconoscimento alle imprese.

- | |
|--|
| <p>S3 Osservazioni sullo schema di determina riportato nell'Appendice 1.</p> |
|--|

APPENDICE 1

Determinazione dell'importo a recupero dei mancati ammortamenti di misuratori tradizionali di classe G4/G6

1. Ambito di applicazione

- 1.1 Le modalità di calcolo dell'importo a recupero dei mancati ammortamenti di cui alla presente determina si applicano nel caso di misuratori tradizionali di classe G4/G6 entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2014 e non ancora completamente ammortizzati alla data del 31 dicembre 2019.

2. Determinazione dell'Importo a Recupero dei Mancati Ammortamenti

- 2.1 L'Importo a Recupero dei Mancati Ammortamenti (IRMA), per ciascun anno di entrata in esercizio, è calcolato come differenza tra:
- valore netto residuo dei misuratori tradizionali calcolato sulla base delle effettive vite utili regolatorie *pro-tempore* vigenti;
 - valore netto residuo dei misuratori tradizionali calcolato convenzionalmente assumendo un orizzonte di vita del misuratore costante nel tempo e pari a 15 anni;
- 2.2 Le modalità di calcolo descritte di seguito si applicano distintamente nel caso di:
- misuratori tradizionali non completamente ammortizzati al 31 dicembre 2019 e che siano ancora in esercizio alla medesima data del 31 dicembre 2019;
 - misuratori tradizionali che siano stati sostituiti negli anni 2014 - 2019 in attuazione delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas* e che al momento della dismissione non fossero ancora completamente ammortizzati.

3. IRMA su misuratori tradizionali in esercizio al 31 dicembre 2019

Determinazione costo storico residuo relativo al parco misuratori in esercizio al 31 dicembre 2019 e non ancora completamente ammortizzati

- 3.1 Ai fini del calcolo dell'IRMA relativo al parco misuratori in esercizio al 31 dicembre 2019 non ancora completamente ammortizzati si procede preliminarmente, per ciascuna località tariffaria, alla determinazione del costo storico al 31 dicembre 2019 dei misuratori tradizionali installati fino al 31 dicembre 2014¹, al netto delle dismissioni effettuate fino al 31 dicembre 2019:

¹ A partire dall'anno 2012 la durata convenzionale dei misuratori tradizionali è stata portata a 15 anni; in relazione a tali cespiti, la restituzione del capitale investito resta integralmente garantita dalle disposizioni di cui all'articolo 57 della RTDG.

$$\sum_g \sum_{t \leq 2014} CSres_{g,t}^{MisTrad} = \sum_g \sum_{t \leq 2014} \left(CS_{g,t}^{MisTrad} - \sum_{r \leq 2019} DismCS_{g,t,r}^{MisTrad} \right)$$

dove:

- g indica il calibro dei misuratori tradizionali ed assume valori pari a G4 e G6;
- t indica l'anno di entrata in esercizio;
- r indica l'anno di effettuazione della dismissione dei misuratori tradizionali, compreso tra il 2014 e il 2019 (estremi inclusi);
- $CS_{g,c}^{MisTrad}$ indica il costo storico del misuratore tradizionale di classe g , ancora in esercizio al 31 dicembre 2019 e non ancora completamente ammortizzato al 31 dicembre 2019, entrato in esercizio in ciascun anno t ;
- $DismCS_{g,c,r}^{MisTrad}$ indica, per ciascuna classe g , il valore lordo delle dismissioni effettuate in ciascun anno r di misuratori tradizionali non ancora completamente ammortizzati.

Determinazione del fattore di degrado per l'anno tariffe 2020

3.2 Ai fini del calcolo dell'IRMA è necessario determinare, per ciascuna località tariffaria, il fattore di degrado relativo all'anno tariffe 2020 da applicare alla stratificazione dei costi storici residui dei misuratori in esercizio al 31 dicembre 2019 secondo il seguente algoritmo procedurale:

- a) calcolo del fattore di degrado all'anno tariffe 2020 ($FD_{vte,t}^{2020}$) considerando le vite tecniche *pro-tempore* vigenti nei diversi periodi di regolazione, secondo le modalità indicate nel paragrafo 2.1.1 della *Guida al calcolo delle tariffe di riferimento* resa disponibile in allegato alla deliberazione 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS.
- b) determinazione del fattore di degrado all'anno tariffe 2020 di cui alla precedente lettera a) considerando, in luogo delle vite utili *pro-tempore* vigenti, una durata convenzionale ai fini tariffari di 15 anni.

Determinazione IRMA all'anno Tariffe 2020

3.3 Il valore IRMA per l'anno tariffe 2020 è determinato, per ciascun misuratore di ciascuna classe g che risulti non completamente ammortizzato al 31 dicembre 2019, secondo la seguente formula:

$$IRMA_{2020} = \sum_g \sum_{t \leq 2014} CSres_{g,t}^{MisTrad} \cdot \left[\left(1 - FD_{g,t}^{vte,2020} \right) - \left(1 - FD_{g,t}^{vt15,2020} \right) \right] \cdot d_t^{2019=1}$$

dove:

- $FD_{g,t}^{vte,2020}$ indica per ciascun anno di entrata in esercizio t , il valore del fattore di degrado relativo all'anno tariffe 2020 calcolato sulla base delle effettive vite utili regolatorie *pro-tempore* vigenti;
- $FD_{g,t}^{vt15,2020}$ indica per ciascun anno di entrata in esercizio t , il valore del fattore di degrado relativo all'anno tariffe 2020, calcolato sulla base di una vita utile di 15 anni;

- $d_t^{2019=1}$ rappresenta il deflatore degli investimenti fissi lordi per ciascun anno di entrata in esercizio t , espresso a prezzi 2019.

- 3.4 Il valore dell'IRMA, come sopra determinato, viene riconosciuto alle imprese in 5 quote annuali, a partire dall'anno tariffe 2020 e fino all'anno tariffe 2024.
- 3.5 Per ciascuno degli anni tariffe successivi al 2020 la quota annuale dell'IRMA di cui al punto precedente è rivalutata applicando il tasso di variazione annuale del deflatore degli investimenti fissi lordi.

4. IRMA su parco misuratori tradizionali dismessi

- 4.1 Si procede in maniera del tutto analoga a quella descritta al paragrafo 3.3 in relazione ai misuratori ancora in esercizio al 31 dicembre 2019 considerando, in luogo del valore $CSres_{g,t}^{MisTrad}$ descritto al precedente paragrafo 3.1, il valore delle dismissioni comunicate con riferimento agli anni 2014 -- 2019, in relazione ai misuratori tradizionali entrati in esercizio fino al 2014 e sostituiti in attuazione delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*:

$$IRMA_{2020} = \sum_g \sum_{t \leq 2011} \sum_{r=2014}^{2019} DismCS_{g,t,r}^{MisTrad} \cdot \left[\left(1 - FD_{g,t}^{vte,2020} \right) - \left(1 - FD_{g,t}^{vt15,2020} \right) \right] \cdot d_t^{2019=1}$$

- 4.1 Il valore dell'IRMA, come sopra determinato, viene riconosciuto alle imprese in 5 quote annuali, a partire dall'anno tariffe 2020 e fino all'anno tariffe 2024.